

REGOLAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ITTICO VENATORIE VOLONTARIE CHE OPERANO IN PROVINCIA DI PERUGIA

(Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 38 del 30.09.2019)

Art. 1

Competenze della Provincia di Perugia

1. Ai sensi dell'art. art. 163, comma 3 del D.Lgs. 112/1998 la Provincia di Perugia esplica le seguenti competenze:

a) riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ed agli articoli 42 e 43 della L.R. 22 ottobre 2008 n. 15.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio ed il rinnovo del decreto di nomina a "Guardia Giurata Volontaria Ittica e Venatoria". Tale procedimento è preordinato ad accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e dal presente regolamento, nonché dei criteri di opportunità valutati dal Dirigente dell'unità organizzativa competente.

3. La Provincia di Perugia, in armonia con i principi della Legge e dello Statuto dell'Ente, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità dei procedimenti amministrativi nella misura più ampia possibile.

Art. 2

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L' Unità Organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Polizia Provinciale Ambiente della Provincia di Perugia.

2. Il responsabile può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, a dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

3. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge.

Art. 3

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

1. Il soggetto per il quale viene richiesto il rilascio o il rinnovo del decreto di GGV venatoria e/o ittica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;

- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- d) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;
- e) essere persona di buona condotta;
- f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V.;

2. La qualifica di G.G.V. venatoria può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Umbria e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L.157/92, mentre la qualifica di G.G.V. ittica può essere concessa a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Umbria e conseguito a seguito del superamento di un esame, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 15/2008.

3. Nel caso di richiesta di rinnovo del decreto di Guardia Giurata Volontaria, oltre al possesso dei requisiti richiesti nel comma 1, il soggetto deve dimostrare di aver effettuato un minimo di 25 servizi di vigilanza nel biennio precedente, asseverati dalla associazione di appartenenza con apposito documento dettagliato, indicante giorno, luogo ed ora del servizio. In caso di mancanza del suddetto requisito, la richiesta di rinnovo del decreto dovrà essere respinta e l'associazione dovrà provvedere alla richiesta di un nuovo rilascio.

Art. 4

Presentazione della domanda di rilascio/rinnovo dei provvedimenti di nomina

1. La richiesta volta ad ottenere il rilascio/rinnovo del provvedimento di nomina a Guardia Giurata Volontaria ittica e/o venatoria è presentata alla Provincia di Perugia con l'apposita modulistica tramite un'associazione venatoria, agricola, di protezione ambientale o della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, o tramite associazioni di pescatori, naturalistiche ed ambientaliste riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio.

2. La domanda di rilascio/rinnovo deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 ed è sottoscritta oltre che dall'aspirante guardia volontaria anche dal legale rappresentante dell'associazione di appartenenza, il quale provvede anche ad apporre il timbro dell'associazione.

3. In particolare alla domanda sono allegate:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante:
 - a) la data ed il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza;
 - b) il titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
 - c) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante:

a) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, con contestuale impegno a comunicare, non appena ne venga a conoscenza, ogni eventuale procedimento penale o amministrativo per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;

b) di essere persona di buona condotta morale, inserendo anche eventuali illeciti commessi nelle materie per le quali la Guardia Giurata è incaricata di effettuare la vigilanza.

3) n. 2 marche da bollo di euro 16 (una apposta sul modello di richiesta e l'altra che sarà apposta sull'attestazione rilasciata dalla Provincia di Perugia- decreto di rilascio/rinnovo), salvo esenzione dal bollo dell'associazione, che deve essere debitamente motivata;

4) n. 2 foto tessera nel caso di rilascio o necessità di emettere un nuovo tesserino;

5) fotocopia fronte/retro del documento di identità;

6) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di GGV rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal medico di famiglia – tale certificato non è necessario nel caso in cui si esibisca la licenza di caccia in corso di validità (con scadenza almeno dopo 2 anni dalla data di presentazione della domanda);

7) Nel solo caso di rinnovo, oltre alla documentazione indicata nei punti 1-6 devono essere allegati:

a. tesserino di riconoscimento di nomina a GGV (tale tesserino può essere esibito in copia al momento della domanda, ma andrà consegnato in originale almeno 10 gg. prima della scadenza del decreto di nomina);

b. documento della associazione di appartenenza, con timbro e firma del legale rappresentante, di asseverazione dei servizi, opportunamente dettagliati, resi nel biennio precedente dalla GGV;

c. attestazione di partecipazione al corso di aggiornamento di cui all'art. 7;

8) Nel solo caso di rilascio, oltre alla documentazione indicata nei punti 1-6 deve essere allegato anche l'attestato di idoneità di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, rilasciato previo esame dalla Regione Umbria;

4. La domanda di rilascio del decreto di GGV può essere presentata in ogni periodo dell'anno, mentre quella di rinnovo va presentata tra il 120° e il 60° giorno dalla scadenza indicata nel decreto. In caso di presentazione di domanda oltre il termine sopraindicato, l'ufficio provvederà ugualmente all'attivazione del procedimento volto al rinnovo della qualifica, fatte salve le tempistiche necessarie alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori;

5. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo sia presentata trascorsi 2 anni dalla scadenza del decreto, la pratica andrà considerata come un nuovo rilascio, con la conseguenza che il richiedente dovrà sostenere un nuovo esame presso la commissione regionale competente;

6. Non è consentito alla GGV di cambiare associazione di appartenenza durante il periodo di validità del decreto. Qualora la Guardia non intenda attendere la scadenza naturale del

decreto, presentando domanda di rinnovo con la nuova associazione, la GGV potrà chiedere direttamente al Servizio competente la revoca del decreto in corso di validità e, dopo aver ottenuto tale provvedimento, presentare richiesta di rinnovo con la nuova associazione.

Art. 5

Adempimenti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ed accerta in ogni caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, punto 1) lett. c) e punto 2) lett. b) del presente regolamento, mediante richiesta del certificato del casellario giudiziario, dei carichi pendenti e di ogni ulteriore elemento utile per valutare la "buona condotta", anche presso organi di polizia.
2. Il responsabile del procedimento, inoltre, provvede ad acquisire dagli uffici regionali competenti informazioni relative ad eventuali sanzioni in materia ittica e/o venatoria definitivamente accertate negli ultimi 5 anni a carico del richiedente, le quali saranno valutate dal Dirigente competente come requisito per rilascio o meno del decreto.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente il decreto di Guardia Giurata Ittica e/o venatoria sia in possesso di analoga qualifica in corso di validità rilasciata da altra provincia, il responsabile del procedimento richiede d'ufficio alla suddetta provincia la documentazione esibita dal richiedente, che verrà acquisita ai fini del rilascio del decreto;
4. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla associazione venatoria richiedente indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
5. Nel caso in cui le integrazioni richieste non pervengano entro trenta giorni, la domanda sarà archiviata.

Art. 6

Provvedimento di nomina della GGV

1. Verificati i requisiti di legge, non sussistendo motivi ostativi, il Dirigente del Servizio competente procede al rilascio del decreto di nomina di durata biennale. Nel caso di rinnovo del decreto, la durata dello stesso decorrerà dalla data di rilascio e non avrà effetti retroattivi.
2. Nel caso di nuova nomina, la Provincia provvederà a rilasciare un apposito tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'art. 135, comma 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773, con i dati anagrafici, gli estremi della qualifica di guardia giurata e l'associazione di appartenenza, nonché la data di scadenza del provvedimento di nomina.
3. Dopo il provvedimento di nomina la guardia giurata volontaria presta giuramento innanzi al Sindaco del Comune di residenza o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, e solo dopo tale giuramento può svolgere le proprie funzioni.
4. Il provvedimento di nomina è tempestivamente comunicato al Questore, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs. n. 112/1998."

5. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo, il tesserino di cui al comma 2 deve essere riconsegnato alla Provincia di Perugia entro 15 gg. dalla scadenza. Nel caso di mancata consegna, la Provincia provvederà ad inoltrare sollecito scritto al soggetto concedendo un termine di ulteriori 15 gg, trascorsi i quali trasmetterà gli atti alla Polizia Provinciale per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 7 Corsi di aggiornamento

1. I corsi di aggiornamento delle guardie ai sensi della legge n. 157/1992 e della L.R. n. 15/2008 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica e venatoria possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

2. La partecipazione biennale a tali corsi con relativo attestato di frequenza costituisce requisito necessario per il rinnovo del decreto di Guardia Giurata ittica e/o venatoria.

Art. 8 Sospensione e revoca dei provvedimenti di nomina

1. I provvedimenti di nomina sono sospesi cautelativamente, con atto motivato se vengono accertati a carico della guardia volontaria procedimenti penali o amministrativi in corso, che possano comportare la perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento o siano incompatibili con la qualifica rivestita.

2. I provvedimenti di nomina sono revocati, con atto motivato:

a) quando vengano riscontrate dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni non veritiere;

b) in presenza di condanna penale per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente;

c) se viene meno anche solo uno dei requisiti previsti per la nomina, la cui perdita deve essere immediatamente comunicata alla Provincia di Perugia dall'interessato o dall'Associazione di riferimento;

d) quando vengono accertate gravi violazioni alla normativa nella materia in cui la stessa opera.

Art. 9 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non sia diversamente sanzionato dalla legislazione vigente, le violazioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del regolamento provinciale approvato con D.C.P. n. 93 del 22.07.2003, con la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.

2. La competenza alla contestazione delle sanzioni spetta alla Polizia Provinciale ed il relativo procedimento, ai sensi della L. 689/81, è di competenza dell'Ufficio Ambiente e Contenzioso.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.
2. Con successivo atto si provvederà alla adozione del modello di richiesta di rilascio della qualifica di Guardia Giurata Ittica e/o Venatoria, che dovrà essere necessariamente utilizzato dalle Associazioni richiedenti.
3. E' abrogato il "Regolamento delle Guardie Giurate Ittico venatorie Volontarie che operano in Provincia di Perugia", approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 45 del 14/04/2009.